

**BOZZE DI STAMPA**

**11 aprile 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati (924-bis-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.200**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

#### **1.201**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

#### **1.202**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «al comma 1» fino alle seguenti: «primo grado».*

---

**1.203 (già 1.1000/3)**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti» fino alla fine del capoverso;*

b) *Sopprimere il comma 2.*

---

**1.204 (già 1.1000/4)**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti» fino alle parole: «Ministro dell'istruzione e del merito».*

---

**1.205 (già 1.13)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5)», sostituire le parole: «la valutazione del comportamento è espressa in decimi» con le seguenti: «la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico».*

---

**1.206 (già 1.2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5.», al secondo periodo, sostituire le parole: «la valutazione del comportamento è espressa in decimi» con le seguenti: «la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico».*

---

**1.207 (già 1.5)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

#### **1.4**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

#### **1.6**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «delibera» con le seguenti: «può deliberare».*

---

#### **1.208**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il Consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso Consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo".».

---

#### **1.8**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi» con le seguenti: «se il comportamento delle studentesse e degli*

studenti non abbia dato luogo allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo».

---

### **1.10**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «Nel caso di valutazione del comportamento pari» inserire le seguenti: «o inferiore».*

---

### **1.209 (già 1.12)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

### **1.11**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

### **1.13**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: «delibera» con le seguenti: «può deliberare».*

---

### **1.210**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi» con le seguenti: «se i comportamenti della studentessa o dello studente non abbiano previsto la programma-*

zione delle specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale di cui al comma 1 lettera c) punto 1) del presente articolo».

---

### **1.15**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «nove» con la seguente: «otto».*

---

### **1.211**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **1.212 (già 1.1000/5)**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **1.18**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti con disabilità».*

---

### **1.213 [già 1.16 (testo 2)]**

D'ELIA, SENSI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, dopo le parole: «di istruzione e formazione», inserire le seguenti: «di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,».*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

---

### **1.214 (già 1.17)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4 sostituire le parole:* «con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti» *con le seguenti:* «con successivi provvedimenti si

provvederà alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti oltre al miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e promuovere la comunità educante».

---

**1.215 (già 1.19)**

CRISANTI, MALPEZZI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizio di consulenza con un sociologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**1.216 (già 1.20)**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica» inserire le seguenti: «e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione.».*

---

**1.217 (già 1.21)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica» inserire le seguenti: «e delle competenze dei Consigli di Classe che ne valuteranno la applicazione,».*

---

**1.218 (già 1.22)**

PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

---

**1.219 (già 1.24)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,» inserire le seguenti: «a seguito di ampio confronto e nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze studentesche».*

---

**1.220 (già 1.23)**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: «apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,» inserire le seguenti: «a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,».*

---

**1.221 (già 1.25)**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 5, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «fino a un massimo di due giorni, comporti», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al*

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,».

---

**1.222 (già 1.26)**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in attività formative».*

---

**1.223**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.224 (già 1.27)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.225 (già 1.29)**

PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 5, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di un percorso di assistenza e *counseling*, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al "principio della riparazione del danno", con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica».

*b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'an-*

no 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190».

---

**1.226 (già 1.30)**

ALOISIO, PIRONDINI

*Al comma 5, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «di durata superiore a due giorni comporti», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,».*

---

**1.227 (già 1.31)**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «extrascolastiche, di concerto con le famiglie,».*

---

**1.228 (già 1.32)**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «presso strutture convenzionate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministro dell'istruzione e del merito, sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.»*

---

**1.229 (già 1.34)**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.» con le seguenti: «dalle stesse.»*

---

**1.230 (già 1.35)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

---

**1.231 (già 1.36)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

---

**1.232 (già 1.37)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: «mancanze disciplinari gravi e reiterate» inserire le seguenti: «consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone».*

---

**1.233 (già 1.39)**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.»

---

**1.234 (già 1.41)**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo» con le seguenti: «, alla conclusione dell'anno scolastico».*

---

**1.235 (già 1.1000/6)**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).*

---

**1.236 (già 1.42)**

PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO

*Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri di seguito elencati e provvedendo, in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

e) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

f) incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

*5-ter.* Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.200**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, A.S. 924-*bis*-A,

premessi che:

il provvedimento in titolo è di matrice governativa e fa seguito all'Affare assegnato n. 67 sull'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime;

in buona sostanza vengono ripensati e riscritti parametri e criteri che sottostanno al «voto di condotta» di buona memoria, ovvero ai principî di valutazione del comportamento di studentesse e studenti;

a tal fine, la proposta intende in sintesi conferire - sia per via diretta, sia indiretta - nella valutazione complessiva della studentessa o dello studente, maggiore peso al voto di comportamento;

in particolare, al comma 4, con riferimento agli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si introducono modifiche al regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

considerato che:

prevedere come principio generale riabilitativo per lo studente lo «svolgimento di attività di cittadinanza solidale» presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche - senza specificarne parametri e criteri di assegnazione, responsabilità, valutazione e strumenti di controllo e senza prevederne i relativi oneri di spesa - suona più come una generica dichiarazione d'intenti che non come una adeguata e pragmatica risposta alle domande che si levano dalla materia messa in campo e fatta agire;

nulla osta sul fatto che la condotta debba essere considerata aspetto propedeutico e *conditio sine qua non* nella valutazione complessiva dello studente, e tuttavia appare oltremodo necessario che siano valutati non solo interventi a carattere sanzionatorio, bensì entro una dimensione più estesa, capace di dar senso e valore, iniziative di prevenzione e di supporto;

valutato che:

la scuola, quale «comunità educante», deve costituire un argine per combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel Paese;

in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare i fenomeni di vulnerabilità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità - anche con provvedimenti di carattere normativo - di adottare adeguate misure per restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, coadiuvare il percorso formativo degli studenti, e per prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio

dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, fra cui:

- la promozione dell'attività di mediazione, che risulta particolarmente efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti;

- iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinato per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

- l'istituzione di corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

- il potenziamento, a principiarsi dalla Scuola dell'obbligo, della formazione sportiva, nonché della cultura musicale e di ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

---

## **G1.201**

PIRRO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, A.S. 924-*bis*-A,

premesso che:

il provvedimento in titolo è di matrice governativa e fa seguito all'Affare assegnato n. 67 sull'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime; in buona sostanza vengono ripensati e riscritti parametri e criteri che sottostanno al «voto di condotta» di buona memoria, ovvero ai principi di valutazione del comportamento di studentesse e studenti;

a tal fine, la proposta intende in sintesi conferire - sia per via diretta, sia indiretta - nella valutazione complessiva della studentessa o dello studente, maggiore peso al voto di comportamento;

considerato che:

appare oltremodo necessario che siano previsti non solo interventi a carattere repressivo, ma soprattutto iniziative di prevenzione volte ad affrontare i gravi episodi di violenza che si verificano nelle scuole, al fine di sostenere gli studenti più in difficoltà e a scoraggiare ad ampio spettro gli episodi di violenza in ambito scolastico;

occorrerebbe rimettere al centro delle priorità di investimento la Scuola quale «comunità educante», soprattutto al fine di combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel nostro Paese. Le comunità educanti possono e devono diventare una misura strutturale di contrasto all'abbandono scolastico e alla povertà culturale, dove le studentesse e gli studenti possono vivere esperienze dirette di scoperta della comunità di riferimento, quali discipline sportive, competenze artistico-creative, educazione civica e professionale;

nulla osta sul fatto che la condotta debba essere considerato aspetto propedeutico e *conditio sine qua non* nella valutazione complessiva dello studente, e tuttavia appare oltremodo necessario che siano valutati non solo interventi a carattere sanzionatorio, bensì - entro una dimensione più estesa, capace di dar senso e valore - iniziative di prevenzione e di supporto;

valutato che:

la Scuola, quale «comunità educante», deve costituire un argine per combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel nostro Paese. In un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare i fenomeni di vulnerabilità sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità - anche con provvedimenti di carattere normativo - di adottare tempestivamente adeguate misure per prevenire e fronteggiare, in particolare, ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorire l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, in particolare attraverso l'istituzione - presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - di un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.2

PIRRO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis

*(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

- b)* le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
- c)* i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
- d)* l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
- e)* le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 2

### 2.200

MARCHESCHI

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«*9-bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.

*9-ter*. Il titolo rilasciato alla fine del corso consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli Uffici scolastici regionali.

*9-quater*. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577.».

---

### **Art. 3**

#### **3.200 (già 1.0.1000/1)**

LOPREIATO, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

---

#### **3.201 (già 1.0.1000/2)**

PIRONDINI, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa"».

---

**3.202 (già 1.0.1000/4)**

PIRONDINI, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3**

*(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)*

1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7».

---